



TRIBUNALE DI LUCCA

Il giudice, visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, in data 1-08-2019, da Vincenzo Vetere, assistito dagli avv. Francesco Atzeni ed Arnaldo Belvedere;
vista l'attestazione ai sensi dell'art. 14 comma III del professionista designato dall'OCC di Lucca, dr. Lorenzo Treggi;
rilevato che il ricorrente si impegna al pagamento parziale dei propri debiti con la vendita di due beni immobili siti in Capannori, di cui è comproprietario al 50% con la coniuge Giovanna Morise, nonché con la vendita di quote di proprietà di due piccoli terreni in Campiglia Marittima; i beni immobili sono analiticamente descritti al punto 1B del ricorso;
che si impegna altresì alla vendita dei beni mobili di modico valore, di cui è comproprietario con la coniuge, descritti al punto 1D del ricorso, per i quali vi è offerta d'acquisto del terzo Leonardo Vetere;
che i due autoveicoli di cui è proprietario (Daihatsu Feroza del 1994 e Fiat Punto del 2004) sono privi di valore commerciale, e vanno pertanto esclusi dalla procedura di liquidazione;
che il programma di liquidazione prevede altresì il pagamento per un triennio della quota di un quinto dello stipendio mensile, oggetto di cessione al creditore Italcresi s.p.a.;
ritenuta la previsione conforme a diritto, in quanto la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della liquidazione del patrimonio è tutelabile nel termine di tre anni dall'apertura della liquidazione (Trib. Monza 26-7-2017, in www.ilcaso.it, e Trib. Bologna 19-12-2017);
rilevato però che la durata minima della procedura di liquidazione è di quattro anni, per cui cessato il pagamento dopo un triennio del quinto ceduto, per un ulteriore anno il quinto dello stipendio netto percepito dovrà essere posto a disposizione dei creditori;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
dichiara aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore il dr. Lorenzo Treggi di Lucca;
dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
autorizza il ricorrente a trattenere per il suo mantenimento, per tutta la durata quadriennale della presente procedura, le somme a qualsiasi titolo percepite per la propria attività



lavorativa nella misura di quattro quinti, destinando la sola quota di un quinto mensile nel prossimo quadriennio al soddisfacimento dei creditori, con le modalità sopra indicate;
dispone la revoca della cessione volontaria del quinto dello stipendio e del TFR in favore della creditrice Italcresi s.p.a. dopo tre anni dall'apertura della liquidazione;
dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 9 agosto 2019.

Il Giudice
Dr. Giacomo Lucente

